



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

NUMERO 23 DEL 07/12/2023

OGGETTO:

**Accatastamento Palazzetto dello Sport ed opere contigue. CIG:
ZCA3D3CDEB. Affidamento incarico. Geom. Lamberti Enrico.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario procedere all'accatastamento del Palazzetto dello Sport, in comproprietà con la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. proprietaria del 25% del mappale 616 del foglio 12 nonché delle opere connesse insistenti sul mappale 902 del foglio 12 di esclusiva proprietà comunale;

DATO ATTO che occorre conferire incarico a tecnico abilitato esterno, esperto in materia, per assenza di strumentazione topografica atta al rilievo dell'immobile nonché per carenza in organico di personale abilitato;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di assegnare a sé il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

ATTESO che per la realizzazione dell'appalto di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

VISTO il preventivo predisposto dal Geom. LAMBERTI Enrico, recepito al Protocollo Comunale in data 05/10/2023 al n. 4567, inerente il servizio di ingegneria ed architettura in argomento, dell'importo di € 3.350,00 oltre contributo previdenziale 5%, marca da bollo di € 2,00 e rimborso diritti catastali di € 209,00, riguardante nel dettaglio le seguenti operazioni:

- Particella 616
 - o Esposto catastale per la rimozione della campitura identificante il fabbricato e ripristino della corretta rappresentazione della particella al Catasto Terreni;
 - o Rilievo topografico del perimetro del fabbricato e delle sue pertinenze, con successiva redazione di Tipo Mappale, per l'inserimento in mappa del fabbricato e sua regolarizzazione al Catasto Terreni;
 - o Rilievo interno del fabbricato, con successiva redazione di pratica Docfa e sua regolarizzazione al Catasto Fabbricati;
- Particella 902
 - o Rilievo topografico del perimetro dei fabbricati, con successiva redazione di Tipo Mappale, per l'inserimento in mappa della centrale termica e tratteggio dell'area occupata dall'antenna telefonica, per la regolarizzazione al Catasto Terreni;
 - o Rilievo interno del fabbricato e dell'area, con successiva redazione di n.2 pratiche Docfa per loro regolarizzazione al Catasto Fabbricati;

DATO ATTO

- che l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata, computato secondo il D.M. 17 giugno 2016, è inferiore a 140.000,00 euro;
- che trattandosi di appalto di servizi d'importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che per l'affidamento dell'appalto in oggetto, di importo inferiore ad € 5.000,00, non sussiste l'obbligo ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

VISTO il documento di gara unico europeo D.G.U.E. predisposto dal Geom. LAMBERTI Enrico, con studio in via Vernetto n° 1 a Genola (CN), il curriculum vitae professionale e la comunicazione sulla tracciabilità

dei flussi finanziari, recepiti al protocollo comunale in data 01/12/2023 al n.5527 circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale per l'affidamento di che trattasi, anche ai fini della documentazione delle esperienze pregresse in materia;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in merito al controllo del possesso dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni presentate, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'Amministrazione Comunale;

VISTO l'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che è possibile derogare dal principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00;

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il quale viene disposto che le stazioni appaltanti debbano perseguire il principio del risultato nell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività;

RITENUTO di affidare il servizio sopra specificato al Geom. LAMBERTI Enrico con studio in Genola (CN), trattandosi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e che si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

REPUTATO, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento in argomento, di non richiedere cauzioni e/o garanzie ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023, in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata, consistente in un apposito scambio di lettere nonché nella sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva emesso dalla Cassa Geometri e recepito al protocollo comunale al n. 5437 del 28/11/2023 che attesta la regolarità contributiva del predetto professionista, con validità 120 giorni dal rilascio;

DATO ATTO che Geom. LAMBERTI Enrico possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico;

PUNTUALIZZATO che il Geom. LAMBERTI Enrico assume, con l'accettazione del presente incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Genola ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

ATTESTATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO l'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

RICHIAMATI

- gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile (spec. 2229 ss.) in materia di contratti d'opera intellettuali;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrattare;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 04/10/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 con i relativi allegati;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Comunale per l'anno corrente ed il Bilancio per il Triennio 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) 2023/2025;
- l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ove viene disposto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto Sindacale n.2 in data 26/05/2022, relativo all'individuazione dei Responsabili dei Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI ASSEGNARE a sé stesso il ruolo di responsabile unico del progetto (RUP) nonché di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, dell'appalto in oggetto;

DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, al Geom. LAMBERTI Enrico, con studio in Genola (CN), l'incarico di accatastamento del Palazzetto dello Sport ed opere contigue, come dettagliato in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'importo di € 3.350,00 oltre contributo previdenziale 5%, marca da bollo di € 2,00 e rimborso diritti catastali di € 209,00 secondo le condizioni di cui al preventivo succitato;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.728,60 al capitolo 890/9 Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroagg. 103 Pdcf U.1.03.02.11.999 del Bilancio di Previsione 2023-2025 esercizio 2023, che presenta adeguata disponibilità;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI NOMINARE direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il sottoscritto Arch. Battistino Bruno, tecnico comunale;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore economico affidatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000:

- fine da perseguire: acquisizione del servizio specificato in premessa;
- oggetto del contratto: vedi oggetto della presente determinazione;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, mediante sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
- clausole essenziali:
 - a. le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio del D.E.C. che avrà la facoltà di chiederne la ripetizione qualora esso ritenga che le stesse non siano svolte regolarmente secondo le previsioni capitolari, e ciò senza che l'appaltatore possa accampare diritto a speciale compenso;
 - b. l'operatore economico non potrà esigere dalla Stazione Appaltante, per la prestazione contrattuale, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito;
 - c. il pagamento avverrà in un'unica soluzione, al termine del servizio, dopo la verifica del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con esito positivo, sulla base del certificato di

- regolare esecuzione del D.E.C., entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di apposita fattura elettronica (codice univoco: **UFGM6T**) debitamente controllata dal direttore dell'esecuzione e previa positiva acquisizione del DURC;
- d. l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonché alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti;
 - e. la Stazione Appaltante effettua il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.: in particolare l'appaltatore è obbligato ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi sono già stati comunicati al Comune. Inoltre l'appaltatore assume, con l'accettazione del presente affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2000, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - f. l'appaltatore è obbligato ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
 - g. l'appaltatore è obbligato a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
 - h. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente punto comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesto professionista l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione;
 - i. l'appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri se non previa autorizzazione al subappalto nei limiti di legge;
 - j. ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - k. non espletando il servizio oggetto di affidamento entro il termine stabilito, l'appaltatore sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille dell'importo del presente affidamento per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni. La mancata consegna dopo 30 (trenta) giorni dal termine previsto dal presente atto costituisce grave inadempimento ai fini risolutivi;
 - l. l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente appalto, qualora l'operatore economico medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non svolga le prestazioni a regola d'arte;
 - m. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni indicate nell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023;
 - n. è sempre a totale carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice e della Direzione dell'Esecuzione, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dal presente appalto;
 - o. l'appaltatore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
 - p. nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti il mancato possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti all'appaltatore, il contratto verrà risolto di diritto e sarà riconosciuto all'appaltatore solo il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del presente affidamento;
 - q. eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Cuneo essendo esclusa ogni procedura arbitrale;

DI DARE ATTO che il contratto di appalto, di importo inferiore ad € 40.000,00 (opzioni e/o rinnovi inclusi), è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dalla Tabella A dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DI ATTESTARE che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

DI DARE ATTO altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;

DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Genola, li 07/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to: BATTISTINO Arch. Bruno

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime sul presente provvedimento parere

- ☒ FAVOREVOLE circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
☐ NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi _____

Genola, li 07/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to: BATTISTINO Arch. Bruno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Genola, li 07/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: BALBONI Debora

oppure

[] Non comporta impegno di spesa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune il giorno 07/12/2023, come stabilito dall'art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dell'Albo Pretorio Informatico approvato con D.G.C. n.65 del 15/12/2010, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi.

Genola, li 07/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
F.to: BATTISTINO Arch. Bruno

Data di pubblicazione sul profilo del committente sezione Amministrazione Trasparente: 07/12/2023

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Genola, li 07/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE
BATTISTINO Arch. Bruno